Comune di Terni

RELAZIONE ALLA

DELIBERA NR. DEL

“Determinazione, per l’anno 2018, della TARI (tassa rifiuti) e presa d’atto del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana”.

La TARI è stata introdotta dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), a decorrere dal 2014, quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC.

La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

Il **presupposto della TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal **soggetto** utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a **tariffa** riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Le tariffe della TARI devono sempre assicurare, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi.

In materia di TARI il Comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:

1) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2) suddivisione dei costi tra costi fissi e costi variabili;
3) ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il **piano finanziario** individua e classifica i costi (fasi 1 e 2) che devono essere coperti con le entrate della TARI.

La **delibera di approvazione delle tariffe** (fasi 3 e 4) è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.

Queste ultime si distinguono in **domestiche** e **non domestiche**: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere)

A partire dal 1° Luglio 2014, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato individuato il "soggetto gestore" del ciclo dei rifiuti nel territorio dell' "Ambito Territoriale Ottimale" (ATI 4) che di fatto coincide con il territorio provinciale ed include 32 Comuni, tra cui il Comune di Terni. Tale nuovo "soggetto gestore" è il "Raggruppamento Temporaneo d'Imprese" (R.T.I.) costituito tra ASM Terni S.p.a. ed il Consorzio Nazionale Servizi (CNS).

Nel "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)" e nella "Guida sulla Tassa rifiuti – TARI", vengono indicati:

- i criteri di determinazione della tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- nella Guida Tari vengono anche riportati (pag. 5) alcuni esempi di calcolo della TARI.

Nel territorio del Comune di Terni il servizio è svolto dall'ASM Terni S.P.A.
La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e il servizio costituisce servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
Il piano finanziario si riferisce soltanto alla tassa sui rifiuti (TARI) che, come detto e come previsto dall'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti , analogamente a quanto era già previsto per la TARES.
Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio, e dividerli tra i costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, recante il " regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". La TARI infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.
Il Piano Economico e Finanziario dell'anno 2018 prevede un importo complessivo pari ad € 20.962.662,75 con una riduzione di € 2.826.557,33 rispetto al costo previsto nel PEF preventivo dell'anno 2017.
Tale risparmio è attribuibile al fatto che il Comune di Terni ha raggiunto, nel 2017, una percentuale di raccolta differenziata pari al 75% riducendo i costi relativi al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
Alla luce di questa minore spesa ASM S.p.A. propone al Comune 4 differenti tariffazioni per l'anno 2018 che suddividono il risparmio tra utenze domestiche e utenze non domestiche come di seguito riportato:

	PARAMETRI BASE							
IPOTESI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	U.D.	U.N.D.	TK-AST	DIMINUZIONI		NOTE
	%	%	%	%	mq	U.D.	U.N.D.	
A	60,25%	39,75%	48,00%	52,00%	358.000	-10,40%	-10,50%	Ipotesi con tutti i parametri analoghi a quelli degli anni precedenti
B	60,25%	39,75%	48,00%	52,00%	86.000	-10,40%	-2,70%	Ipotesi con tutti i parametri analoghi a quelli degli anni precedenti a meno della superficie di TK-AST che viene cautelativamente assunta pari a quella per cui oggi TK-AST paga .
C	60,25%	39,75%	50,00%	50,00%	358.000	-6,73%	-13,90%	Ipotesi con tutti i parametri analoghi a quelli degli anni precedenti a meno della diversa ripartizione tra le U.D. e le U.N.D. . In questo caso la diminuzione dei costi del 2018 rispetto al 2017 , determina un maggiore risparmio per le Utenze non domestiche.

D	60,25%	39,75%	50,00%	50,00%	86.000	- 6,66%	- 6,40%	Ipotesi con diversa ripartizione tra U.D. ed U.N.D. e con la superficie TK-AST assunta cautelativamente pari a quella che oggi arbitrariamente la stessa TK-AST riconosce.

Nell'esaminare e valutare le quattro differenti ipotesi formulate da A.S.M. S.p.A., al fine di giungere alla individuazione del piano tariffario TARI da applicare nel 2018, sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche, si è voluto tutelare coloro che, a seguito del dissesto finanziario dell'Ente, che obbliga lo stesso a deliberare, per le imposte e le tasse locali di sua spettanza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, dovranno sopportare un aumento di tassazione a titolo di IMU e di TASI.
E' doveroso ricordare che sono esentati dal pagamento sia dell'IMU ch
e della TASI i proprietari di immobili adibiti a prime case, per cui gli incrementi tariffari attribuibili al dissesto dell'Ente, in applicazione dell'art. 251 comma 1 del TUEL, vengono a gravare sui proprietari di immobili ad uso abitativo diversi dalle prime case e su coloro che risultano proprietari di locali e di aree non ad uso abitativo.
Nell'ipotesi A formulata da ASM la riduzione di € 2.826.557,33 viene distribuita uniformemente sulle utenze siano esse domestiche che non domestiche; in questo caso l'azienda calcola la riduzione in 10,40% per le utenze domestiche e 10,50% per quelle non domestiche.
Nel formulare l'ipotesi B il gestore del servizio tiene conto di un contenzioso in corso con TK-AST: nell'inviare gli avvisi di pagamento il gestore del servizio calcola la TARI a debito di TK-AST su una superficie totale di mq. 358.000 assimilando i rifiuti prodotti dall'azienda ai rifiuti domestici; TK-AST dimostra, in corso di giudizio, che il quantitativo dei rifiuti che produce è talmente elevato e di qualità particolare da non renderlo assimilabile ai rifiuti domestici quindi con l'obbligo per TK-AST di smaltirli a proprie spese e che dunque la superficie da considerare ai fini del calcolo della TARI è di mq. 86.000. Il primo grado di giudizio ha visto l'Ente soccombere per cui si ritiene ragionevole e prudenziale accantonare l'importo contestato; tutto ciò porta alla formulazione dell'ipotesi B per la quale le utenze domestiche avranno una riduzione del 10,40% mentre le utenze non domestiche del 2,70%.
Nell'ipotesi C la distribuzione del risparmio ha interessato in misura maggiore le utenze non domestiche (in virtù del fatto che esse avranno un aggravio di imposizione per IMU e TSI) con un risparmio percentuale ipotizzato al 13,90 (non è stato possibile inserire all'interno di questa categoria gli immobili ad uso abitativo diversi dalle prime case a causa della mail che ASM invia all'Ente e che di seguito si riporta;

In allegato invio la nuova simulazione per le tariffe 2018.
Non è possibile considerare l'agevolazione per le prime case per due motivi :

- Non è prevista normativamente la possibilità di tale agevolazione a differenza di altre;
- Le 2° case non costituiscono una categoria individuabile nella banca dati con cui si procede alla fatturazione della TARI .

Saluti

Ing. Stefano Tirinzi
Direttore Generale

Tel.: +39 0744 391 404
Fax: +39 0744 391 407
stefano.tirinzi@asmterni.it

ASM Terni S.p.A.

Ad ultimo ASM S.p.A. formula l'ipotesi D rimodulando la precedente ipotesi C ed inserendovi i dati relativi al contenzioso con TK-AST: in base a detta ipotesi le riduzioni per l'anno 2018 si assestano per le utenze domestiche al 6,66% e per quelle non domestiche al 6,40%.
E' proprio questa ultima ipotesi che si applicherà nel determinare le tariffe TARI 2018.